

N. R.G. 278/2016



**TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA**

**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Il Giudice dell'Esecuzione,  
letti gli atti,

rilevato che sul bene oggetto di pignoramento risulta essere trascritto un trust in data anteriore al pignoramento stesso ma successiva all'iscrizione ipotecaria, con conseguente inopponibilità del trust al creditore ipotecario;  
rilevato che la trascrizione relativa al trust non potrà essere cancellata con il decreto di trasferimento emesso al termine della procedura;  
ritenuto, tuttavia, per completezza di informazione debba essere indicata la presenza del trust anche nell'avviso di vendita, con l'indicazione altresì della inopponibilità del trust benchè trascritto;

P.Q.M.

DISPONE che il professionista delegato revochi l'avviso di vendita pubblicando, inserendo la seguente dicitura: "Il bene verrà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellati a cura e spese della procedura con il decreto di trasferimento; permarrà sul bene la trascrizione del vincolo del trust rep.part. n° 2976/2014, inopponibile all'aggiudicatario".

MANDA al professionista delegato per tutti gli adempimenti conseguenti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito

Tempio Pausania, 09/11/2024

**Il Giudice dell'Esecuzione**  
*dott.ssa Antonia Palombella*